



**AUDIZIONE DEL 17 MAGGIO 2022 PRESSO LA COMMISSIONE
GIUSTIZIA AL SENATO DELLA REPUBBLICA**

DISCUSSIONE DDL N. 2530, N.1564, N. 1885, N. 2377, N. 1770, N. 1868

Illustrissimo Presidente, Spettabile Commissione e Senatori tutti,
ringrazio dell'invito a questa importante audizione relativa a sei disegni di legge diretti a introdurre e modificare le disposizioni previste per la prevenzione e tutela delle vittime di violenza domestica.

Si premette, anzitutto, quanto segue.

Quando si tratta il tema della violenza domestica si considera la violenza di natura fisica, psicologica e/o economica perpetrata all'interno di un nucleo familiare, intendendosi per esso non soltanto quello costituito da coppie unite dal vincolo matrimoniale, ma da persone che sono, o sono state legate, da vincoli di natura affettiva e/o sentimentale. Il fatto di voler estendere forme di tutela preventiva e di intensificare quelle esistenti a favore di chi denuncia questi delitti così aberranti, perché riguardano la sfera intima e affettiva delle persone, rappresenta un importante passo avanti per coloro che subiscono abusi e prevaricazioni.

Secondo uno studio Istat, 15.837 donne si sono rivolte a un centro antiviolenza nel 2020, iniziando un percorso per uscire da violenze di vario tipo, principalmente psicologiche (89,3%), fisiche (66,9%), da minacce (49,0%), o violenza sessuale (21,7%, di cui stupro 9,0%). In alcuni casi, le donne risultavano vittime di molteplici abusi: il 16,3% ha dichiarato di averne subito uno, il 10,5% due, il 20,1% tre, il 26,3% quattro, il 26,8%



cinque o più. Lo studio ISTAT sopra citato riporta anche un altro tipo di violenza, quella economica (37,8%), che consiste in una serie di condotte di controllo e monitoraggio nei confronti di una persona, limitandone la libertà sotto la costante minaccia di vedersi negate le risorse finanziarie, la possibilità di avere un lavoro, un'entrata finanziaria personale e di poterne usufruire secondo le proprie volontà. Ciò determina l'instaurazione di un rapporto di dipendenza che costringe la vittima a non poter interrompere questo tipo di relazione non avendo gli strumenti indispensabili (denaro, indipendenza e forza psicologica) per affrancarsi da uno stato di assoggettamento materiale ed emotivo. Ritenendo che possa rappresentare elemento di interesse per questa Commissione, si forniscono alcuni dati reperiti presso il Ministero dell'Interno, e relativi al parallelismo tra l'anno 2020 (periodo Ottobre/Dicembre) e l'anno 2021 (periodo Gennaio/Ottobre) per quanto riguarda il numero di denunce per atti persecutori (4.057 nel 2020, 14.382 nel 2021), maltrattamenti in famiglia (4.922 nel 2020, 18.638 nel 2021), e violenza sessuale (961 nel 2020, 4.070 nel 2021).

Sono principalmente le donne a subire tale tipo di violenza, per quanto è importante ricordare che anche gli uomini ne sono vittime, e si tratta di condotte penalmente rilevanti che a differenza di altri delitti, come quelli contro il patrimonio o di natura mista, sono caratterizzati da un elemento specifico: il rapporto di affettività che lega, o legava, l'autore del fatto e la sua vittima.



Passando all'esame dei disegni di legge, si vuole cominciare da quello più corposo, che racchiude le altre proposte, che a essa si rifanno cercando di fornire spunti e puntualizzazioni ulteriori.

DDL n. 2530: prevede una riforma della normativa, soprattutto in tema di procedura, per anticipare la tutela nei confronti delle persone che denunciano maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale, estendendo parte della disciplina prevista dalla legge 69/2019 alle lesioni aggravate. All'uopo, certamente condivisibile la previsione dell'ammonimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) anche per i delitti riconducibili alla violenza domestica e alla violenza sessuale, prevedendo un aumento di pena qualora il fatto sia commesso da soggetto già ammonito e la procedibilità d'ufficio per il delitto *ex art. 609-bis c.p.*, qualora sia compiuto da soggetti già ammoniti.

La custodia cautelare in carcere per le lesioni personali aggravate dalle ipotesi degli articoli 576, comma 1, n.ri 2, 5 e 5.1, e art. 577, primo comma, n. 1 e secondo comma. c.p., che deroga alla norma generale scondo la quale tale forma di misura non sarebbe possibile se il giudice, tenuto conto delle circostanze, ritiene che l'indagato non sarà condannato a una pena superiore a tre anni.

Quanto all'art. 5, che prevede che la persona offesa sia informata immediatamente in ogni caso di scarcerazione dell'indagato o condannato, la si ritiene comunque non soddisfattiva, poiché, vista la particolarità di questi delitti, in cui l'elemento personale e il vincolo di affettività giocano un ruolo importante, la persona offesa dovrebbe partecipare, almeno in un ruolo consultivo, al procedimento di scarcerazione, il quale



dovrebbe comunque presupporre la piena presa di coscienza da parte dell'indagato /condannato del disvalore giuridico e morale del fatto, e dovrebbe tenere in considerazione lo stato d'animo della persona offesa e l'effettiva metabolizzazione del fatto denunciato.

Ottima l'iniziativa di incaricare l'UEPE del percorso riabilitativo dei soggetti condannati, attraverso appositi enti selezionati, ma, come suggerito dal disegno di legge 1885, si ritiene fondamentale che l'esito positivo del percorso di riabilitazione sia oggetto di attenta e puntuale verifica da parte degli organi competenti, senza limitarsi alla sola relazione di termine positivo della "prova" da parte dell'associazione incaricata, poiché, proprio per la particolarità dei delitti trattati, la certezza circa il pieno recupero del soggetto è fondamentale, onde scongiurare recidive.

Infine, un appunto sull'art. 9, in tema di provvisionale (Legge 22/2016 e succ. mod.) concessa a coloro che subiscono i delitti di cui alla presente proposta. Cosa significa esattamente "stato di bisogno"? Quali sono i parametri che definiranno una vittima "bisognosa" di una anticipazione, partendo dal presupposto che gli importi liquidati dovrebbero essere aumentati, poiché è oggettivamente insufficiente liquidare 50.000 euro per l'uccisione di un familiare?

DDL 1770: è certamente importante sottolineare l'aspetto della rieducazione del maltrattante, poiché, scontata la pena, il soggetto rientrerà a pieno titolo in società ed è fondamentale che abbia sfruttato il periodo della condanna per eliminare e/o mitigare quegli aspetti della sua personalità prevaricatori e aggressivi. All'uopo, servono adeguate



risorse e progetti fattibili e soprattutto efficaci, come quello messo in campo dal gruppo di lavoro del CIPM (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) attraverso il trattamento delle condotte lesive violente, con cui vengono attuati percorsi di riabilitazione per condannati, anche detenuti, per atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, pedofilia e pedopornografia.

Peraltro, l'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime da tempo porta avanti la proposta di rendere obbligatorio il lavoro per i detenuti e i condannati a pene che comportano l'applicazione di misure alternative, previa visita di idoneità psico fisica, destinando una parte degli emolumenti percepiti al risarcimento della vittima o dei suoi familiari. Ciò, in pieno ossequio al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, in base al quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e nel rispetto dei diritti di chi subisce un grave reato, poiché è questione di giustizia ed equità che chi viene condannato per un delitto grave si adoperi per ripristinare, anche solo in via simbolica, i danni della propria condotta.

DDL 1868: si concorda pienamente con la necessità di corsi di formazione destinati alle forze dell'ordine, e si precisa che sarebbe opportuno creare delle sezioni specializzate per i delitti afferenti la violenza domestica, che avessero corsie specifiche non solo in sede di denuncia, ma strade preferenziali anche in ambito processuale, allo scopo di garantire una giustizia più veloce ed efficiente. Chi rischia di essere ucciso da un partner violento non può aspettare anni, prima che la sentenza passi in giudicato, e le misure preventive di tutela hanno necessariamente tempi limitati.



Un appunto finale e generale su un aspetto purtroppo trascurato da questa pregevole e meritevole proposta di riforma: ossia, sulla necessità di un'attività programmatica di prevenzione alla violenza, attraverso l'insegnamento scolastico dell'educazione ai sentimenti, all'empatia, al rispetto verso se stessi e verso l'altro.

La violenza si combatte innanzitutto attraverso forme di prevenzione, poiché quando si arriva alla denuncia e alla necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria, i danni causati, spesso con effetto domino sulle vittime soprattutto più giovani, rischiano di diventare permanenti e irrimediabili.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono ossequiosi saluti.

Avvocato Elisabetta Aldrovandi

Presidente Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime

Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (Lombardia)